

CAPITOLO 4 – PERMESSI RETRIBUITI E GESTIONE DELLE FERIE RESIDUE

4.1. Permessi per visite mediche

Al fine di agevolare l'organizzazione e l'effettuazione di visite mediche personali da parte dei Lavoratori, anche allo scopo di promuovere il benessere psicofisico e la cura della salute, le Parti concordano che ogni Lavoratore avrà a disposizione 8 ore all'anno di permesso retribuito per visite mediche in aggiunta ai normali permessi ex art. 158 del C.C.N.L.. Tali permessi possono essere fruiti previa autorizzazione del Responsabile, e riconosciuti solo con presentazione di relativo certificato del medico e/o della struttura sanitaria che attesti la presenza della persona nella data e nell'orario stabilito.

Le 8 ore di permesso possono essere usufruite in un'unica soluzione oppure in più volte, sempre secondo le regole sopra stabilite.

Le 8 ore di permesso saranno riproporzionate in ragione della percentuale di part-time del Lavoratore alla data del 1° gennaio di ogni anno e saranno disponibili all'interno dell'anno di riferimento, senza alcuna possibilità di cumulo nelle annualità successive qualora non venissero fruiti in tutto o in parte.

4.2. Permessi maturati e non fruiti in corso d'anno

Le Parti stabiliscono che i permessi non fruiti nell'anno "x" di maturazione potranno essere programmati ed utilizzati anche nell'anno successivo "x+1" fino al 30 giugno, successivamente quelli non fruiti decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di competenza della mensilità del mese di luglio dell'anno "x+1".

Entro il mese di gennaio dell'anno "x+1", il Lavoratore ha la facoltà di richiedere all'Azienda la trasformazione delle ore di permesso retribuito non godute nell'anno "x" in giornate di ferie da godere in epoca successiva, per un massimo di 40 ore.

4.3. Programmazione delle ferie

Le Parti confermano di voler conciliare la continuità produttiva dell'Azienda e il diritto dei Lavoratori a godere delle ferie con modalità che garantiscano il pieno reintegro delle energie psicofisiche. A tal fine concordano di definire per tempo le modalità di utilizzo delle ferie introducendo, ove possibile, la programmazione delle stesse entro i primi mesi di ciascun anno di vigenza del presente accordo (indicativamente sempre entro il mese di febbraio).

